REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) - C.F. E P. IVA 02799490277

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE A FAVORE DI STRUTTURE CONSULTORIALI AZIENDALI

L' azienda u.l.s.s. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave (di seguito azienda);

Е

ľavv.	MANTOVANI	Elisabetta,	del	foro	di	Venezia,	con	studio	in	,
; n C.F e P.IVA;										
preme	esso che:									

- -con deliberazione del direttore generale n. 374 del 27.05.2016 esecutiva, si è conferito l'incarico legale a favore di strutture consultoriali aziendali all'avv. Elisabetta Mantovani con studio in piazza IV Novembre, n. 13/B a S. Donà di Piave (VE) e approvato lo schema del presente contratto volto a disciplinare i rapporti con il professionista incaricato;
- -la citata deliberazione risulta regolarmente pubblicata sul sito web in applicazione di quanto statuito dalla normativa vigente in materia;

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'incarico, i contraenti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- **1**. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- **2**. L'azienda conferisce al professionista, che accetta, l'incarico di consulenza legale a favore delle strutture consultoriali aziendali di cui all'avviso pubblicato sul sito web istituzionale con nota prot. n. 8050 del 09.02.2016.

Oggetto dell'incarico è l'attività di consulenza nelle seguenti materie inerenti il diritto di famiglia: separazione, divorzio, potestà genitoriale,

tutela dei minori, procedure di affido e/o inserimento di minori in strutture protette, assistenza psicologica di minori in condizioni di disagio, mediazione familiare, tutela di genitori oggetto di violenza sessuale, violenza intrafamiliare, violenza sessuale in ambito familiare e non, tutela della madre in ambito lavorativo.

L'attività di consulenza dovrà essere prestata su richiesta delle strutture interessate mediante incontri programmati, consulenze telefoniche e telematiche, pareri scritti su questioni specifiche e aggiornamento, indicazioni e chiarimenti nell'applicazione della normativa di settore, momenti formativi e di condivisione di strumenti operativi con le forze dell'ordine per l'applicazione di recenti disposizioni introdotte con D.L. 14.08.2013, n. 93, in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 2222 e seguenti c.c..

- **3.** Il professionista si obbliga a svolgere il presente incarico di consulenza legale con la massima diligenza tecnico-professionale richiesta per il caso e riconosce incondizionatamente il diritto dell'azienda ad utilizzare in modo pieno ed esclusivo il parere legale che verrà reso.
- **4.** Il compenso orario al professionista è pattuito, a prescindere dalle varie modalità di espletamento dell'attività di consulenza, in \in 40,00 (quaranta/00) lordi comprensivi di ogni onere di natura fiscale e previdenziale, per un quantitativo massimo di 110 ore e, comunque, entro un limite di spesa previsto in \in 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
- **5.** Il rapporto può, comunque, essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata a.r.. L'azienda si riserva la facoltà di interrompere il rapporto a seguito di valutazione negativa dell'operato del professionista, nonché, qualora sopravvenga l'impossibilità allo svolgimento dell'incarico, ancorché incolpevole e temporanea, tale da compromettere irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi previsti.
- 6. La prestazione che forma oggetto del presente incarico dovrà essere

resa entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

- **7.** Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione del compenso previsto dalla presente convezione ed in genere di tutte quelle non definite in via amministrativa, saranno definite esclusivamente dal tribunale di Venezia
- **8.** Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del professionista.
- **9.** Il legale dichiara le situazioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs 8.04.2013, n. 39.
- **10.** Il legale dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e conflitto di interessi, con l'incarico in oggetto.
- **11.** Il legale dichiara che, presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

□non svolge incarichi;
svolge i seguenti incarichi
□non è titolare di cariche;
□ricopre le seguenti cariche
□non svolge attività professionale
svolge le seguenti attività professionali

- Il legale dichiara, altresì, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera n. 53 del 31.01.2014 e pubblicato nella sezione "amministrazione apparente" del sito web aziendale e precisamente disposizioni generali/atti generali/codice comportamento ulss 10 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- **12.** Il legale dichiara, infine, di essere informato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'azienda, unitamente al curriculum vitae, in apposita sezione (amministrazione trasparente).
- **13.** Il professionista può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8,9,10 del medesimo decreto. Titolare del

trattamento dei dati è l'azienda, responsabile degli stessi il dott. Massimo Visentin, direttore dell'unità operativa complessa risorse umane.

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del professionista in caso di utilizzo non conforme ai dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs n. 196/2003.

Addi	-							
L' AZIENDA	IL PROFESSIONISTA							
(dott. Carlo BRAMEZZA)	(avv. Elisabetta MANTOVANI)							
Le parti dichiarano d'aver pres	so piena ed esatta conoscenza degli obblighi							
tutti previsti nelle clausole sopra estese e, in particolare, di quelle								
contenute negli artt. 4, 5,	6, 7, 10 le quali vengono approvate							
specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con								
specifica ulteriore sottoscrizione.								
Addì	-							
L' AZIENDA	IL PROFESSIONISTA							
(dott. Carlo BRAMEZZA)	(avv. Elisabetta MANTOVANI)							